

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Proroga del termine di cui all'articolo 24 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare prevede l'emanazione di norme per l'istituzione di un fondo per assicurare un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.

Dette norme avrebbero dovuto essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Peraltro entro il termine anzidetto non è stato possibile portare a compimento gli studi e le rilevazioni necessari per determinare la misura dell'indennizzo da assegnare alle persone danneggiate nè l'entità dei contributi che, per il secondo comma dell'articolo 24, dovrebbero essere posti a carico sia del Tesoro dello Stato sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare.

Appare pertanto necessario provvedere ad una congrua proroga del termine anzidetto e al riguardo sembra adeguato il termine del 31 dicembre 1967, dovendosi ritenere, in considerazione dell'attuale stato degli anzidetti studi, che entro tale data il Governo sarà stato posto in condizioni di emanare le norme in questione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Il termine di cui all'articolo 24 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per l'emana-
zione delle norme per l'istituzione di un
Fondo per assicurare un equo indennizzo al-
le persone danneggiate da incidenti nuclea-
ri, per le quali il danno si manifesti dopo il
decorso di dieci anni dall'incidente nuclea-
re, è prorogato al 31 dicembre 1967.